

**Ordinanza
concernente l'estensione delle misure di solidarietà
delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni
di produttori**

**(Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni
di produttori, OOCOP)**

Modifica dell'11 dicembre 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Gli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del 30 ottobre 2002¹ sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

11 dicembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 919.117.72

Allegato I
(art. 10)

Let. A

Abrogata

Let. B

B. Organizzazione di categoria Interprofessione Latte

1. Campo d'applicazione

- 1.1 Le disposizioni concernenti i contratti standard (contratti di acquisto di latte) di cui ai numeri 3–6 si applicano ai produttori di latte, ai commercianti di latte e ai valorizzatori di latte che non sono membri dell'Interprofessione Latte (IP Latte).
- 1.2 Le disposizioni concernenti la segmentazione del mercato lattiero di cui ai numeri 7–10 e 12 si applicano ai commercianti di latte e ai valorizzatori di latte che non sono membri dell'IP Latte.
- 1.3 Le disposizioni concernenti i contratti di acquisto di latte e la segmentazione del mercato lattiero si applicano ai non membri soltanto se l'IP Latte le applica ai propri membri.

2. Definizioni

- a. *Commerciante di latte*: persona fisica o giuridica nonché società di persone che acquistano e rivendono latte.
- b. *Valorizzatore di latte*: valorizzatore di latte secondo l'articolo 4 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998² sulla terminologia agricola.

3. Contratti di acquisto di latte

- 3.1 Per l'acquisto e la vendita di latte, i produttori, i valorizzatori e i commercianti di latte devono concludere un contratto di acquisto di latte scritto della durata di almeno un anno. È possibile concordare una proroga automatica del contratto di un anno o di più volte un anno allo scadere della durata minima fissa. Il contratto deve:
 - a. contenere un accordo su quantitativo di latte e prezzi del latte;
 - b. fissare l'ultimo giorno utile del mese successivo alla fornitura di latte per il pagamento del latte; e
 - c. classificare nei seguenti segmenti i quantitativi di latte in base al loro scopo d'utilizzo:

Segmento	Latte destinato alla produzione di:
A	– latticini con elevato valore aggiunto (protetti o sostenuti)
B	– latticini con valore aggiunto limitato o esposti a una concorrenza elevata (non protetti e non sostenuti, incluso il latte ad uso industriale trasformato in formaggio per l'esportazione)
C	– prodotti di regolazione e di sgombero senza aiuto

3.2 La classificazione dei singoli latticini nel segmento A, B o C si effettua in base alla seguente tabella:

Segmento	Latte destinato alla produzione di:
<i>A</i>	<i>latticini con elevato valore aggiunto (protetti o sostenuti)</i> <ul style="list-style-type: none"> – latte di consumo, panna di consumo – burro per il commercio al dettaglio indigeno e per l'industria alimentare – latte in polvere e concentrato per l'industria alimentare – latte trasformato in formaggio proveniente da animali cui non sono stati somministrati insilati – latte ad uso industriale trasformato in formaggio per il mercato indigeno – yogurt per il mercato indigeno – altri prodotti freschi per il mercato indigeno e per l'esportazione con compensazione del prezzo della materia prima
<i>B</i>	<i>latticini con valore aggiunto limitato o esposti a una concorrenza elevata (non protetti e non sostenuti)</i> <ul style="list-style-type: none"> – ricotta – yogurt per l'esportazione – bevande a base di latte per il mercato indigeno – latte scremato in polvere per l'esportazione – proteine del latte – altri prodotti a base di latte fresco per l'esportazione senza compensazione del prezzo della materia prima – latte ad uso industriale trasformato in formaggio per l'esportazione

Segmento Latte destinato alla produzione di:

- C* *prodotti di regolazione e di sgombero senza aiuto*
- burro e latte scremato in polvere per l'esportazione
 - latte intero in polvere per l'esportazione
 - panna per l'esportazione
 - latte (contenuto minimo di grasso 3%) per l'esportazione
 - panna per l'esportazione di burro
-

4. Statuti o regolamenti

- 4.1 Non occorre concludere un contratto scritto se le altre esigenze di cui al numero 3.1 risultano da statuti o da regolamenti di una parte contraente.
- 4.2 Con riferimento al numero 3.1, gli statuti o i regolamenti devono garantire la consegna e il ritiro del latte per almeno un anno anche in caso di uscita o esclusione dall'organizzazione, a condizione che da entrambe le parti si possa ragionevolmente continuare a esigere l'adempimento degli obblighi anche dopo l'uscita o l'esclusione.

5. Obblighi d'informazione

- 5.1 Il valorizzatore di latte deve informare, su richiesta, il rivenditore di latte sui segmenti e sui prodotti in cui è stato trasformato il latte da esso fornito.
- 5.2 Deve informare, su richiesta, i suoi rivenditori di latte sui segmenti e sui prodotti in cui è stato trasformato l'intero quantitativo di latte da essi fornito.
- 5.3 Il rivenditore di latte deve informare, su richiesta, l'acquirente di latte sul quantitativo di latte da esso fornito, per ciascun segmento, ai diversi acquirenti di latte.

6. Applicazione

Le disposizioni concernenti i contratti di acquisto di latte devono essere applicate immediatamente nel caso di nuovi contratti e alla prima scadenza di disdetta possibile nel caso di contratti esistenti.

7. Conteggi del pagamento del latte

Nei conteggi del pagamento del latte i quantitativi di latte e i prezzi devono figurare individualmente per ciascun segmento.

8. Obbligo di notifica concernente la segmentazione

- 8.1 Ogni mese devono essere notificati alla TSM Fiduciaria sagl (TSM) i seguenti dati:
- a. gli acquisti di latte nei singoli segmenti per ogni rivenditore di latte;
 - b. le vendite di latte nei singoli segmenti per ogni acquirente di latte; e
 - c. i latticini prodotti con latte dei segmenti B e C ed esportati secondo la struttura prevista dall'IP Latte.
- 8.2 I dati rilevati in virtù dell'articolo 43 capoverso 1 LAgr possono essere utilizzati dalla TSM per la plausibilizzazione delle notifiche di cui al numero 8.1 e per il calcolo del bilancio del grasso e delle proteine del latte di cui al numero 9.3.
- 8.3 Su richiesta, occorre presentare alla TSM i giustificativi di vendita e di esportazione per i latticini prodotti ed esportati dei segmenti B e C a scopo di controllo.

9. Controllo della congruenza dei quantitativi

- 9.1 erminato il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, la TSM verifica immediatamente, per ogni commerciante e valorizzatore di latte, se i quantitativi di latte acquistati nei segmenti B e C coincidono con i quantitativi venduti o con i latticini prodotti ed esportati in questi stessi segmenti.
- 9.2 Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, lo scarto tra il quantitativo di latte acquistato e quello venduto o tra il quantitativo trasformato e quello esportato nei segmenti B e C deve rappresentare, per ciascun segmento, il 5 per cento massimo del quantitativo di latte acquistato nel rispettivo segmento.
- 9.3 Nel caso in cui non siano stati prodotti latticini, il controllo è eseguito sulla base di un confronto dei quantitativi di latte. Per il controllo della produzione di latticini nel segmento B si calcola un bilancio delle proteine del latte (in kg), per quello della produzione di latticini nel segmento C un bilancio del grasso e delle proteine del latte (in kg).
- 9.4 La TSM informa l'IP Latte nel caso in cui, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, risulti uno scarto superiore al 5 per cento per ciascun segmento o esistano fondati dubbi riguardo alla correttezza delle notifiche dei dati. Essa trasmette all'IP Latte i dati corrispondenti.

10. Controllo dei contratti di acquisto di latte e dei conteggi del pagamento del latte

Su richiesta, occorre presentare all'IP Latte i seguenti documenti a scopo di controllo:

- a. i contratti di acquisto di latte conclusi;
- b. i conteggi del pagamento del latte.

11. Trasmissione di dati aggregati

La TSM trasmette ogni mese all'IP Latte i seguenti dati aggregati che devono essere notificati in virtù del numero 8.1:

- a. il totale degli acquisti di latte per ciascun segmento;
- b. il totale delle vendite di latte per ciascun segmento;
- c. il totale dei latticini prodotti con latte dei segmenti B e C ed esportati.

12. Sistema di sanzioni

- 12.1 Qualora si rilevino lacune nell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 7–9, queste devono essere colmate entro 30 giorni. In caso di colpa del commerciante o del valorizzatore di latte, questi è tenuto a versare un importo di 2000 franchi.
- 12.2 Se entro il termine stabilito le lacune non sono colmate o lo sono in maniera insufficiente, è concessa una proroga di 30 giorni al massimo. Oltre all'importo di cui al numero 12.1, può essere prelevata una somma massima di 10 000 franchi.
- 12.3 Se le lacune non sono state colmate allo scadere della proroga, per ogni chilogrammo di latte acquistato in più o venduto in meno nei segmenti B e C può essere riscosso un importo corrispondente al massimo alla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo indicativo dell'IP Latte per il segmento A, maggiorato di 10 centesimi.

13. Esecuzione

L'IP Latte esegue le disposizioni del presente allegato. Versa gli importi riscossi alla Confederazione.

14. Validità

L'obbligo per i non membri di rispettare le disposizioni è applicabile fino al 31 dicembre 2017.

Let. C

Abrogata

Allegato 2
(art. 11)

Lett. A n. 3 e 4

A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte

3. Trasmissione di dati

La TSM trasmette su richiesta alla PSL i seguenti dati:

- a. gli indirizzi degli addetti alla valorizzazione del latte e dei commercianti diretti;
- b. gli indirizzi dei produttori che hanno fornito latte agli addetti alla valorizzazione;
- c. i quantitativi di latte forniti mensilmente dai singoli produttori ai singoli addetti alla valorizzazione del latte.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2017.

Lett. B rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) nonché n. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e n. 4

B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2017.

Lett. C n. 4

C. Organizzazione di produttori GalloSuisse

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2017.

Lett. D n. 4

D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2017.

Lett. E

Abrogata

Lett. I

Abrogata